



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
UFFICIO DI PRESIDENZA

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Ai Responsabili delle Cancellerie civili degli Uffici del Giudice di Pace di Torino e Pinerolo**

e per conoscenza

**Ai Magistrati collaboratori per il coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace del
circondario**

Oggetto: Modalità di pagamento del Contributo Unificato- effetti applicativi del Decreto L.gs. n. 149 del 10/10/2022, come modificato e aggiornato da D. L. n. 198/2022 recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Con decorrenza 1.1.2023, il contributo unificato (CU) di cui all'art.14 del D. P. R. 115/2002 per i procedimenti incardinati dinanzi al giudice ordinario (e quindi anche dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace di questo circondario) **deve essere** corrisposto mediante pagamento telematico, e cioè tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, c. 2 codice dell'amm.ne digitale d.l. 7.3.2005 n.82, salva corresponsione mediante bonifico bancario o postale in caso di mancato funzionamento del sistema suddetto, se accertato sul sito del Ministero della Giustizia o del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹.

Gli Uffici del Giudice di Pace in generale sono già abilitati all'utilizzo della piattaforma PAGOPA, sicché sono già in condizioni di passare dalla modalità facoltativa di pagamento del CU a quella obbligatoria ex lege (art. 5 comma 2 codice dell'amm.ne digitale d.l. 7.3.2005 n.82). Anche il Ministero della Giustizia, con nota del 27.1.2023, ha ribadito la doverosa immediata attuazione della normativa.

Ne consegue che in forza di quanto stabilito dall'art.192 commi 1 e 1 quinquies dpr 115/2002 come modificati da art.13 comma 1 lett. e, n.1 e n. 2 dlgs 10.10.2022 n.149, **a decorrere dal primo gennaio 2023**, nei procedimenti innanzi al giudice ordinario (e quindi innanzi anche al giudice di pace) il pagamento del contributo unificato **deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art.5 comma 2 codice dell'amm.ne digitale dl 7.3.2005 n.82 (PAGO PA)**.

A tale riguardo il menzionato art. 13 comma 1 lett.e al n. 2 dispone che *Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.*

Ne consegue che non potranno essere prese in considerazione da parte della Presidenza richieste di autorizzazione al pagamento del contributo mediante contrassegni già acquistati presso rivendite autorizzate o con mezzi di pagamento diversi da quello tramite piattaforma PAGOPA.

Torino, 13.2.2023

Il Presidente del Tribunale Vicario
Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace
dott. Modestino Villani

¹ In tal senso si è espresso anche il Ministero della Giustizia direzione generale degli affari interni ufficio I, reparto I - servizi relativi alla giustizia civile in data 27.1.2023 rispondendo al quesito dal Presidente del Tribunale di Caltagirone.